

ACCORDO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE

Con la presente scrittura privata

tra

l'Automobile Club Treviso (*di seguito anche AC Treviso*) con sede in viale G.Verdi n.23/C – 31100 Treviso – C.F./P.IVA 00190250266 - in persona del Direttore Angelo Raffaele Centola nato a San Giovanni Rotondo (FG) il 24.10.1969 e residente a Treviso in vicolo Mazzini n.2/b – C.F. CNTNLR69R24H926Y

e

il Sig. **Lino Del Puppo** – nato a XXXXXXXX il XX.XX.XXXX e residente in via XXXXXXXX n.XX a XXXXXXXX (XX), C.F. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

1. L' AC Treviso, ai sensi del comma 2 dell'art. 61 del D.Lgs n. 276/2003 in applicazione della legge 30/2003, conferisce incarico al Sig.Lino Del Puppo il quale accetta di prestare la propria attività di collaborazione occasionale avente ad oggetto:

- **Allestimento circuito di gara in occasione corsa in salita "Vittorio Veneto -Cansiglio"**
43^ edizione del 1/2 agosto 2026. (dal 10 al 31 luglio 2026)

2. Il Sig. Lino Del Puppo si impegna a prestare la propria attività in forma di prestazione occasionale, senza alcun vincolo di subordinazione, secondo le modalità e le richieste che saranno da lui avanzate dagli organi direttivi dell'Ente, nei limiti e con le modalità del presente contratto.

3. Il compenso per la collaborazione occasionale, oggetto del presente accordo, non supera per l'anno di valenza del contratto, la somma di € 5.000,00, e la prestazione avrà una durata di non oltre 30 gg. lavorativi per l'anno in corso, pertanto, non rientra nel regime di applicazione previdenziale della gestione separata INPS.

4. Il corrispettivo della prestazione viene stabilito in Euro 1.610,00 (euro milleseicentodieci/00) al lordo della ritenuta d'acconto del 20% più rimborso spese sostenute per rifornimento carburante furgoni di servizio. Tale somma sarà corrisposta in un'unica soluzione entro il 25 agosto 2026 dietro presentazione di regolare notula di prestazione occasionale per il servizio reso.

5. L' AC Treviso si impegna a non revocare unilateralmente il presente contratto, se non in caso di grave inadempimento. In ogni caso il recesso deve essere comunicato con preavviso di almeno 5 giorni a mezzo raccomandata. Il Collaboratore potrà sempre, se lo ritiene opportuno, far pervenire le proprie osservazioni e contestazioni entro 5 giorni dal ricevimento del preavviso.

6. Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si intendono qui riportate le norme vigenti in materia purché non in contrasto con quanto qui previsto

7. Tutte le clausole del presente atto sono da intendersi essenziali e inderogabili, talché l'inosservanza di anche una sola di esse produrrà ipso iure la risoluzione del contratto, con obbligo del risarcimento dei danni a carico della parte che si sarà resa inadempiente.

Letto, confermato e sottoscritto.

Treviso, 31 luglio 2026

Il Collaboratore

Automobile Club Treviso

f.to Sig. Lino Del Puppo

f.to Il Direttore - Angelo Centola